



Legge sull'asilo

(LAsi)

(Sicurezza ed esercizio dei centri della Confederazione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹ L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare:

- a. documenti di viaggio e d'identità;
- b. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;
- c. armi, accessori di armi e altri oggetti pericolosi;
- d. droga e bevande alcoliche;
- e. beni patrimoniali di dubbia provenienza.

^{1bis} Se necessario, l'autorità competente può mettere al sicuro i documenti od oggetti di cui al capoverso 1.

Art. 24b

Abrogato

Art. 24d cpv. 6, primo periodo

⁶ Le rimanenti disposizioni delle sezioni 2a e 2b sono applicabili per analogia anche ai centri cantionali e comunali. ...

RS

¹ FF 2023 xxxx

² RS 142.31

Titolo dopo l'articolo 24e

Sezione 2b: Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

Articoli 25-25d prima della sezione 3 del capitolo 2

Art. 25 Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

¹ Compete alla SEM garantire l'esercizio dei centri federali della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. L'esercizio comprende nello specifico:

- a. l'alloggio dei richiedenti l'asilo;
- b. l'assistenza ai richiedenti l'asilo;
- c. la garanzia della sicurezza e dell'ordine.

² Per garantire la sicurezza e l'ordine e se gli interessi giuridici da tutelare lo giustificano, la SEM può, se necessario, utilizzare o ordinare la coercizione di polizia e misure di polizia nell'ambito:

- a. della perquisizione ai sensi dell'articolo 9;
- b. dell'esecuzione di misure disciplinari ai sensi dell'articolo 25a;
- c. della protezione dalle minacce;
- d. del fermo di breve durata ai sensi dell'articolo 25b.

³ L'applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia secondo il capoverso 2 è retta dalla legge del 20 marzo 2008³ sulla coercizione. È vietato l'impiego di armi.

Art. 25a Misure disciplinari

¹ La SEM può ordinare misure disciplinari limitate nel tempo nei confronti dei richiedenti l'asilo che, violando i loro obblighi, disturbano il corretto esercizio dei centri federali o degli alloggi presso gli aeroporti.

² Sono considerate misure disciplinari:

- a. il divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo;
- b. il rifiuto di partecipare a programmi di occupazione;
- c. le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettere g, h e k nonché di prestazioni di sostegno supplementari quali la somma per piccole spese;

³ RS 364

- d. l'esclusione da tutti i locali dei centri della Confederazione generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo per al massimo 72 ore;
- e. l'assegnazione a un centro speciale di cui all'articolo 24a.

³ La SEM accerta d'ufficio i fatti, concede al richiedente l'asilo il diritto di essere sentito e, di norma, notifica la propria decisione per scritto, con l'indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

⁴ Il richiedente l'asilo può depositare un ricorso disciplinare dinanzi all'istanza di ricorso della SEM entro tre giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della misura disciplinare. In caso di misure secondo il capoverso 2 lettera e, la procedura di ricorso è retta dall'articolo 107 capoverso 1.

Art. 25b Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato

¹ Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della SEM i richiedenti l'asilo possono essere temporaneamente trattenuti all'interno del centro della Confederazione o dell'alloggio presso l'aeroporto, se necessario, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso, se:

- a. mettono in serio pericolo altre persone;
- b. mettono in serio pericolo sé stessi; oppure
- c. minacciano di causare gravi danni materiali.

² Prima di procedere al fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Dopo la comunicazione, il richiedente l'asilo può essere trattenuto fino all'arrivo dell'autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l'autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata va interrotto.

³ All'inizio del fermo di breve durata occorre perquisire il richiedente l'asilo e ritirargli tutti gli oggetti pericolosi o non indispensabili. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere del richiedente l'asilo.

⁴ La SEM provvede affinché il personale competente per l'attuazione del fermo di breve durata segua una formazione specifica.

⁵ È escluso l'ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.

Art. 25c Delega di compiti a terzi

¹ La SEM può demandare a terzi per contratto in particolare i seguenti compiti per l'assistenza e l'alloggio dei richiedenti l'asilo:

- a. accoglienza, alloggio e assistenza nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti;
- b. garanzia delle prestazioni di base in termini di vitto, igiene e abbigliamento, incluso l'acquisto dei beni e delle prestazioni necessari a tale scopo;
- c. comunicazione delle informazioni ai richiedenti l'asilo;

- d. occupazione dei richiedenti l'asilo;
- e. garanzia delle prestazioni mediche;
- f. implementazione del regolamento interno;
- g. organizzazione e svolgimento di trasporti di persone;
- h. attività amministrative, in particolare scambio di informazioni con i diversi partner.

² La SEM può demandare a terzi i seguenti compiti nel quadro della garanzia della sicurezza e dell'ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti:

- a. compiti che vengono espletati presso la portineria dei centri della Confederazione, in particolare controllo delle entrate, delle uscite e dei visitatori;
- b. misure volte a migliorare e favorire la coabitazione, nello specifico l'assistenza religiosa e le misure per prevenire i conflitti;
- c. garanzia della pace, dell'ordine e della sicurezza all'interno e all'esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, in particolare grazie alla perquisizione di persone e oggetti, scongiurando i pericoli e monitorando e controllando le aree esterne e interne;
- d. supporto all'esecuzione di misure disciplinari secondo l'articolo 25a e del fermo di breve durata secondo l'articolo 25b, in particolare per l'allontanamento, la sorveglianza e l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo;
- e. espletamento di attività amministrative.

³ I terzi cui vengono demandati i compiti di cui al capoverso 2 devono fornire le necessarie garanzie in termini di reclutamento, formazione e controllo del proprio personale. Le aziende di sicurezza private devono inoltre disporre di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

⁴ La SEM definisce standard qualitativi per le prestazioni in materia di assistenza e sicurezza. Esercita la vigilanza sui terzi incaricati e svolge regolari controlli di qualità.

⁵ La SEM garantisce che i dipendenti dei terzi incaricati beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l'asilo.

⁶ L'applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia secondo il capoverso 2 è retta dalla legge del 20 marzo 2008⁴ sulla coercizione. È vietato l'impiego di armi.

⁷ La SEM demanda i compiti di cui al capoverso 2 per contratto e indennizza ai terzi incaricati le spese amministrative e legate al personale nonché le altre spese da essi sostenute per il disbrigo di tali compiti. Per l'assistenza religiosa, la SEM indennizza unicamente le comunità religiose che non possono prelevare l'imposta ecclesiastica.

⁴ RS 364

⁸ I terzi incaricati soggiacciono al medesimo obbligo del segreto previsto per il personale federale.

Art. 25d Disposizioni esecutive generali

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni esecutive in particolare per quanto riguarda:

- a. la perquisizione;
- b. i programmi d'occupazione;
- c. il diritto di visita;
- d. le modalità di uscita;
- e. gli elementi di base della formazione dei collaboratori nel settore della sicurezza;
- f. gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, le misure disciplinari e la procedura disciplinare.

Art. 72 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 2, sezioni 1, 2a, 2b e 3. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.